

Delibera n° 1463

Estratto del processo verbale della seduta del

7 ottobre 2022

oggetto:

LR 5/2020, ART 12. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI DI STATO NEL RISPETTO DELLA COMUNICAZIONE 2022/C/131 L/01 DELLA COMMISSIONE EUROPEA E CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO IN ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANTICRISI CONFLITTO RUSSO-UCRAINO.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Comunicazione 2022/c/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo, di seguito Comunicazione, che consente agli Stati membri, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, di porre in essere misure di aiuto straordinarie nei limiti e alle condizioni prescritte dalla Comunicazione medesima;

Visto l'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) così come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato a seguito della crisi ucraina) ai sensi del quale, a seguito della congiuntura geopolitica internazionale originatasi dall'invasione dell'Ucraina e delle sue conseguenze sui sistemi finanziari, economici e produttivi, la Regione ha attivato un programma di interventi straordinari denominato "Anticrisi conflitto russo-ucraino" al quale applicare le condizioni della Comunicazione e sue successive modifiche ed integrazioni per sostenere il sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474 con la quale sono state definite le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 9 aprile 2022, il regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) intitolato "Concessione di aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";

Vista la Decisione C(2022) 2754 final di data 22 aprile 2022 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerato che il 20 luglio 2022 la Commissione europea ha adottato una ulteriore Comunicazione (2022/c/5342 final) che modifica il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Preso atto che in data 11 agosto, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea l'adeguamento del regime di aiuto numero SA.102522 (2022/N) alla precitata modifica del quadro temporaneo e che sullo stesso adeguamento la Commissione europea, con decisione C(2022)6093 final di data 19 agosto 2022, ha deciso di non sollevare obiezioni dichiarando compatibile il regime di aiuto numero SA.104055 (2022/N) con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Ritenuto conseguentemente necessario procedere all'adeguamento delle condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi conflitto russo- ucraino definite con la precitata deliberazione 474/2022;

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020 il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione e delle sue successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che le tipologie di finanziamento attivate dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi russo-ucraino sono comprese tra le misure di aiuto individuate dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, con proprie deliberazioni 19 maggio 2022, n. 740 e 22 luglio 2022, n. 1102;

Considerato che con le medesime deliberazioni n. 740/2022 e 1102/2022 sono stati definiti, ai sensi del comma 6, lettera a) dello stesso articolo 12, i criteri e le modalità per la concessione dei predetti finanziamenti;

Preso atto che con le stesse deliberazioni 740/2022 e 1102/2022, in attuazione del predetto articolo 12, comma 6, lettere b) e c) della legge regionale 5/2020, la Giunta regionale ha individuato le tipologie di finanziamento alle quali applicare, ai sensi del paragrafo 44 della Comunicazione, la conversione in sovvenzione e ha definito i criteri e le modalità per la conversione medesima;

Considerato che avendo individuato all'interno del comparto agricolo per le attività di allevamento, in particolare per quelle del latte, le maggiori criticità conseguenti alla crisi ucraina, la Giunta regionale, con le predette deliberazioni, ha ritenuto di applicare le condizioni della Comunicazione prioritariamente ai finanziamenti erogabili dal Fondo per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo;

Rilevato che l'aumento dei costi energetici, del costo delle materie prime ed in generale dei materiali e delle attrezzature e la difficoltà per il loro approvvigionamento conseguenti alla crisi ucraina sta fortemente compromettendo l'avvio ed il completamento di iniziative e progettualità di investimento imprenditoriali che risultano indispensabili, al pari degli interventi mirati a consentire la sopravvivenza e la continuità operative delle imprese, al fine del superamento dello stato di difficoltà e di crisi;

Ritenuto pertanto che le misure di aiuto alle quali applicare le condizioni della Comunicazione debbano riguardare anche i finanziamenti e la loro conversione erogabili dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino per l'anticipazione delle spese di liquidità aziendale relativo agli investimenti, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 5/2020;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), articolo 3, commi da 63 a 83, che prevede il sostegno di investimenti finalizzati a promuovere la razionale utilizzazione dei territori montani allo scopo di contrastare la polverizzazione fondiaria e di sviluppare le attività economiche in ambito agricolo e forestale, favorendo così la residenzialità dei giovani e cercando di evitare l'abbandono ed il conseguente dissesto idrogeologico delle aree montane;

Rilevata nella predetta tipologia di investimenti la sussistenza delle condizioni per una efficace applicazione delle condizioni della Comunicazione;

Su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

La Giunta regionale all'unanimità,

delibera

1. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo e successive modifiche ed integrazioni", che sostituisce integralmente l'allegato 1 alla deliberazione giuntale 474/2022;
2. di approvare il documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5", che sostituisce integralmente l'allegato 1 alla deliberazione giuntale 1102/2022;

3. di individuare, ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, nelle tipologie di finanziamento di cui alla tabella allegata alla presente deliberazione (Allegato 3), della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente l'allegato 2 alla deliberazione 1102/2022, quelle alle quali si applica la conversione in sovvenzione;
4. di approvare i "Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5" nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato 4), della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente l'allegato 3 alla deliberazione giunta 1102/2022.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento si applica a tutti gli aiuti concessi a favore delle imprese dei settori agricolo, forestale e della pesca ed acquacoltura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto della Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli aiuti concessi a partire dalla data della Decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea fino al 31 dicembre 2022, salvo diversi termini eventualmente stabiliti dalla Commissione europea. Gli aiuti sono concessi nel rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento e nella decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea a seguito della notifica del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
3. Per imprese si intendono i soggetti che svolgono un'attività economica rilevante ai fini dell'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 2. Condizioni per la concessione degli aiuti

1. Gli aiuti di cui all'art. 1 possono essere concessi alle imprese che svolgono in regione le attività di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, gestione forestale, pesca e acquacoltura, alle condizioni previste dalla Comunicazione. Nei provvedimenti di concessione di detti aiuti è fatto esplicito riferimento al presente provvedimento ed alla decisione di autorizzazione adottata dalla Commissione europea a seguito della notifica dello stesso.

Art. 3. Aiuti di importo limitato

1. Gli aiuti di cui all'art. 1 sono concessi dall'Amministrazione regionale sotto forma di sovvenzioni dirette e prestiti, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a) il valore nominale delle misure di aiuto calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere non supera il massimale di 500.000,00 euro per impresa; prima della concessione degli aiuti è acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione dell'impresa beneficiaria che informa su eventuali aiuti ricevuti ai sensi dei regimi autorizzati in seguito all'applicazione della Comunicazione;
 - b) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022 salvo eventuali modifiche della durata della Comunicazione della Commissione;
 - c) l'aiuto è concesso alle imprese colpite dalla crisi, sia direttamente che indirettamente, con

- conseguenze quali la contrazione della domanda, l'interruzione di contratti e progetti esistenti, la perdita di fatturato, le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, la mancata disponibilità o l'insostenibilità economica di altri fattori produttivi;
- d) l'aiuto concesso a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è subordinato al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.
2. In deroga al comma 1 del presente articolo, agli aiuti concessi alle imprese di produzione di prodotti agricoli ed alle imprese della pesca e dell'acquacoltura si applicano le seguenti condizioni specifiche:
- e) il valore nominale delle misure di aiuto non supera il massimale di 62.000,00 euro per impresa calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- f) l'aiuto concesso alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non deve essere stabilito in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
- g) l'aiuto concesso alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguarda alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione;
- h) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022 salvo eventuali modifiche della durata della Comunicazione della Commissione;
- i) l'aiuto è concesso alle imprese colpite dalla crisi secondo quanto previsto al comma 1, lettera c) del presente articolo.
3. Nel caso in cui un'impresa sia attiva nei diversi settori richiamati ai commi 1 e 2, ai quali si applicano massimali diversi, l'Amministrazione regionale garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 500.000,00 per impresa.
4. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti possono essere convertiti in sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 4. Cumulo

1. Gli aiuti concessi in applicazione del presente provvedimento possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi ai sensi di altri regimi autorizzati in virtù della Comunicazione della Commissione, nel rispetto dei massimali di aiuto per beneficiario indicati all'articolo 3.
2. Gli aiuti concessi in applicazione del presente provvedimento possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambi i quadri temporanei.
3. Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis".
4. Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti dell'UE, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
5. Gli aiuti concessi in applicazione del presente provvedimento possono essere cumulati con gli aiuti di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ma non devono verificarsi sovra compensazioni del danno subito dal beneficiario.

Art. 5. Monitoraggio e relazioni

1. L'Amministrazione regionale, per ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente provvedimento superiore a 100.000,00 euro e superiore a 10.000,00 euro nei settori dell'agricoltura primaria e della pesca, pubblica sul proprio sito web istituzionale le informazioni pertinenti, entro 12 mesi dal momento della concessione.
2. L'Amministrazione regionale presenta una relazione annuale alla Commissione in merito alla concessione degli aiuti di cui al presente provvedimento e conserva per dieci anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare la regolare concessione degli aiuti stessi.

Art. 6. Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nella Comunicazione.
2. L'Amministrazione regionale notifica il presente provvedimento alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai fini dell'adozione della decisione di autorizzazione di cui all'art. 1 del presente provvedimento. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla sua autorizzazione da parte della Commissione europea.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale, 1 aprile 2020, n.5.

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di finanziamento

La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata alla banca convenzionata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 ed è corredata:

- a) dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, attestante tutti gli aiuti eventualmente percepiti con riferimento alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022;
- b) dalla documentazione fiscale attestante il fatturato globale dell'impresa riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso.

L'amministratore del Fondo e la banca mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Esperita la valutazione di merito creditizio, la banca trasmette all'amministratore del Fondo la domanda con la documentazione ad essa allegata.

A seguito del ricevimento della documentazione di cui sopra, l'amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti e trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione.

I finanziamenti sono erogati in un'unica soluzione e sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982.

2. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale a soccorso dell'aumento delle spese di gestione e dei costi produttivi nell'attuale congiuntura economica e finanziaria originatasi dalla crisi russa ucraina.

I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese, con unità produttive situate nel territorio regionale attive nell'allevamento del settore zootecnico da latte (stalle) o del settore cunicolo.

Le imprese presentano alla banca, unitamente alla domanda di finanziamento, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il fabbisogno di liquidità dell'impresa relativo all'attività di allevamento del settore zootecnico da latte o del settore cunicolo per i successivi 12 mesi.

L'importo massimo dei finanziamenti, pari al fabbisogno di liquidità attestato dalle imprese, non può superare i 35.000,00 euro.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima decennale. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

Non è consentita l'estinzione del finanziamento prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua erogazione.

3. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per il fabbisogno di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale e di seguito denominate stalle, a prescindere dal relativo conduttore.

Le filiere si intendono realizzate nel caso in cui le imprese beneficiarie, di seguito denominate "imprese madri", trasformino e commercializzino latte acquistato, per oltre il 75% del totale su base annua, dalle stalle o da imprese socie che l'abbiano acquistato dalle stalle.

I progetti sono realizzati dalle imprese madri per mantenere l'approvvigionamento del latte da stalle per le quali situazioni di difficoltà finanziaria e gestionale pregiudicano la continuità produttiva.

I progetti prevedono il conferimento temporaneo dell'attività della stalla all'impresa madre e gli interventi necessari per il ripristino della sua efficienza produttiva. Il periodo di conferimento, comunque non inferiore a 12 mesi, è commisurato alla tempistica prevista per il ripristino dell'efficienza produttiva della stalla.

E' beneficiaria del finanziamento l'impresa madre.

Le domande di finanziamento sono inoltrate all' Amministratore con allegata la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa madre;
- b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste per l'impresa madre e per la stalla;
- c) piano di esecuzione del conferimento;
- d) il preventivo di spesa del progetto.

I finanziamenti sono concessi a fronte di spese preventivate relativamente alle seguenti tipologie:

- a) il capitale circolante attinente alle spese di funzionamento della stalla nei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda di sovvenzione;
- b) l'eventuale ricovero temporaneo della mandria;
- c) il godimento reale, a qualsiasi titolo, di impianti, macchinari ed attrezzature per l'utilizzo nella stalla.
- d) l'acquisto di nuovo bestiame da allevare nella stalla.

Sono ritenute ammissibili le spese di cui alla lettera a), b) e c) che l'impresa madre attesta con idonea documentazione di aver sostenuto, prima del conferimento della stalla, a partire dalla data del 22 aprile 2022 di approvazione del Regime di aiuto SA.102522 (2022/N) per l'applicazione delle condizioni della Comunicazione 2022/c/131 i/01 della Commissione europea.

A conclusione positiva dell'istruttoria inerente la concessione dei finanziamenti e ricevute le comunicazioni bancarie di avvenuta deliberazione di erogazione dei finanziamenti medesimi, l'Amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari al fabbisogno di liquidità preventivato dalle imprese e non può superare i 35.000,00 euro.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

I finanziamenti hanno durata minima di 5 anni e massima decennale. La durata massima del preammortamento è pari a 24 mesi.

4. Criteri e modalità riferibili ai Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

I finanziamenti consistono in un finanziamento bancario agevolato per la realizzazione di investimenti che risultano agevolabili nella forma di contribuzione ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), articolo 3, commi da 63 a 83 per progetti finalizzati a promuovere la razionale utilizzazione dei territori montani allo scopo di contrastare la polverizzazione fondiaria e di sviluppare le attività economiche in ambito agricolo e forestale, favorendo così la residenzialità dei giovani e cercando di evitare l'abbandono ed il conseguente dissesto idrogeologico delle aree montane.

L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:

- a) 32.500,00 euro, per investimenti inerenti la produzione di prodotti agricoli;
- b) 250.000,00 euro, per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o le stesse attività unitamente all'attività di produzione di prodotti agricoli.

Il valore dell'aiuto è pari al valore nominale del finanziamento.

Per la concessione dei finanziamenti trovano applicazione i criteri applicabili per la concessione dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti, di seguito contributi.

La domanda per la concessione dei finanziamenti, oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 1 è presentata all'amministratore del Fondo corredata dalla documentazione prevista per la concessione dei contributi. L'amministratore del Fondo mette a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda.

Nel caso di investimenti per i quali sono già stati richiesti contributi, ai fini dell'istruttoria di competenza dell'amministratore del Fondo, sono validi, oltre alle domande, gli atti istruttori già compiuti, mentre per l'istruttoria di competenza bancaria l'impresa richiedente presenta apposita domanda alla banca convenzionata redatta su modello messo anch'esso a disposizione dall'amministratore del Fondo.

La domanda per la concessione dei finanziamenti non può essere presentata per investimenti per i quali sono già stati concessi contributi.

Ricevuta la comunicazione bancaria di avvenuta deliberazione di erogazione del finanziamento e a conclusione positiva dell'istruttoria, l'amministratore del Fondo provvede alla concessione del finanziamento.

I finanziamenti sono erogati sotto forma di mutui della durata massima di quindici anni, compreso il periodo di preammortamento, a copertura degli oneri derivanti dagli investimenti.

Le erogazioni possono essere somministrate in una o più soluzioni, di cui la prima non inferiore al cinquanta e non superiore all'ottanta per cento, all'atto della concessione del finanziamento da parte dell'amministratore del Fondo. La seconda erogazione è somministrata a saldo, ad avvenuta ed accertata esecuzione degli investimenti da parte dell'amministratore del Fondo che a tal fine provvede ad emettere apposito verbale di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e a trasmetterlo alla Banca.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1463 DEL 7 OTTOBRE 2022

ALLEGATO 3

Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, articolo 12, comma 6, lettera b). Individuazione delle tipologie di finanziamento alle quali si applicano, per la loro conversione in sovvenzione, le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/c/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea serie C 131 I del 24 marzo 2022 la conversione in sovvenzione

TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO
Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.
Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.
Finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1463 DEL 7 OTTOBRE 2022

ALLEGATO 4

Criteri e modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di conversioni

La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino sotto forma di finanziamento, di seguito sovvenzione, si realizza con la rinuncia al rientro o a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati dal Fondo in applicazione della deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 474.

Le richieste di in sovvenzione sono inoltrate all'amministratore del Fondo unitamente alle relative domande di finanziamento.

L'amministratore del Fondo provvede alla conversione parziale dei finanziamenti in sovvenzione contestualmente alla loro concessione.

2. Criteri e modalità applicabili alla conversione in sovvenzione dei finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di allevamento del settore zootecnico da latte e del settore cunicolo.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
25%	8.750,00 euro

3. Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per l'anticipazione delle spese di liquidità derivante dalla realizzazione di progetti finalizzati, nell'ambito di filiere del latte in regione, a consentire la continuità di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte prodotto in unità produttive situate nel territorio regionale.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE
50%	17.500,00 euro

4. **Criteri e modalità riferibili ai finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, per il fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.**

La misura della sovvenzione è pari a quella dei contributi in conto capitale in alternativa ai quali vengono erogati i finanziamenti.

La misura massima della sovvenzione soddisfa le seguenti condizioni:

PERCENTUALE MASSIMA DELLA SOVVENZIONE	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI)	IMPORTO MASSIMO DELLA SOVVENZIONE (TRASF/COMM PRODOTTI AGRICOLI)
80%	25.000,00 euro	200.000,00 euro

La percentuale massima della sovvenzione è elevata al 100% nel caso di acquisto di terreni agricoli e forestali.

La concessione della sovvenzione realizzata ai sensi del punto 1 è condizionata all'accertamento del regolare completamento degli investimenti per la realizzazione dei quali il finanziamento è concesso in base al quale è confermata, rideterminata o revocata.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE